

12 Novembre 2010
STATUTO CAD IT S.p.A.

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1) È costituita una società per azioni con la denominazione
"CAD IT S.p.A."

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Verona.

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

La sede della società potrà essere trasferita nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4) La società può far ricorso al mercato del capitale di rischio e ha per oggetto: l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:

a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;

b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;

c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull'uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;

d) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;

e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;

f) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;

g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;

h) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;

i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Capitale

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioniseicentosessantanovemilaseicento), costituito da n. 8.980.000 (ottomilioni-novecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) ciascuna.

Assemblee

Art. 6) L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7) L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Art. 8) Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, ai sensi delle normative vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate da una relazione da depositare nei termini e con le modalità previsti dalle normative vigenti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 9) Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 10) Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta diritto di voto che presentino idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato entro i termini e con le modalità stabiliti dalle normative vigenti.

Art. 11) Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

In conformità all'art. 2371 c.c., spetta al presidente dell'assemblea il quale può valersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e, se lo crede opportuno, sceglie fra gli azionisti due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art 13) L'assemblea ordinaria approva, su proposta del consiglio di amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, garantendo il diritto di ciascun azionista di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri.

Art. 16) L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla società.

Art. 17) Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale massima eventualmente prevista per legge. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori indicato in precedenza; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società. All'atto del deposito, le liste dovranno essere corredate da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;

B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;

C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti consiglieri in numero corrispondente a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un equal numero di amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato. Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da tale lista.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 18) Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.

Quando per qualsiasi causa il numero degli amministratori si riduca a meno della

metà, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 19) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza per provvedere agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le attribuzioni relative a:

(a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo del quale la società è a capo nonché il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo medesimo;

(b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;

(c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;

(d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 4.000.000 (quattromilioni) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;

(e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi;

(f) rilascio di fidejussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;

(g) esame ed approvazione preventiva delle operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

(h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;

Art. 20) Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice presidenti, ciascuno con facoltà di esercitare da solo i medesimi poteri attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento. L'esercizio dei poteri effettuato in sostituzione del presidente, ne attesta l'assenza o l'impedimento.

Il consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni

previste dall'art. 2381 cod. civ. e dall'art. 19, ultimo comma, del presente statuto: i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale tali organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, e gli amministratori delegati (se nominati).

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 21) Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica spedita ai componenti il consiglio stesso e ai componenti del collegio sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda quorum più elevati. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal presidente.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione, trascritto nell'apposito libro sociale.

Art. 22) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche

ad un vice presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 23) I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Collegio sindacale

Art. 24) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.

All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni

necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25) Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dipendenti o collaboratori in possesso di un'esperienza almeno biennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o

finanziaria della Società, ovvero di altre società, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.

Bilancio ed Utili

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27) Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio.

Art. 28) L'utile netto, dedotto il 5 % (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dall'assemblea degli azionisti.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis c.c.

Art. 29) I dividendi non ricossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Scioglimento

Art. 30) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Varie

Art. 31) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.to Giuseppe Dal Cortivo

F.to Gianfranco Tomezzoli notaio L.S.